NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 17 NOVEMBRE 2026

Offerte di lavoro, vale la legge Biagi

Federica Micardi Matteo Prioschi

L'obbligo di pubblicazione sul Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) delle offerte di lavoro scontenta i commercialisti, che sono esclusi dalla possibilità di effettuare questo adempimento per conto delle imprese da loro assistite.

Dal 1° dicembre sarà obbligatorio pubblicare le offerte per le quali il datore di lavoro vorrà beneficiare di agevolazioni in caso di effettiva assunzione di un lavoratore.

Il commercialisti sostengono che le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro riguardo i soggetti che sono abilitati a questo nuovo adempimento non sono supportate a livello normativo. In base al decreto ministeriale 174/2024, al decreto legge 159/2025 e al Dm 134/2026, l'adempimento ricade sul datore di lavoro o su un suo delegato, senza riferimenti ad altri soggetti.

Nelle Faq pubblicate dal ministero del Lavoro viene precisato che la pubblicazione può avvenire a opera di aziende «o altri delegati interni all'azienda», mentre la pubblicazione per conto di terzi non può essere effettuata dai soggetti abilitati e dai consulenti (indicati dalla legge 12/1979). Quest'ultimi, però, possono farlo come Fondazione consulenti per il lavoro, che è una agenzia per il lavoro. In tal caso «nell'annuncio sarà visibile ai cittadini la denominazione della Apl, mentre non sarà esposto il datore di lavoro effettivo».

Con un comunicato stampa, ieri il Consiglio nazionale dell'Ordine dei commercialisti ha annunciato di aver depositato un'istanza formale al ministero del Lavoro, con riserva di azione giurisdizionale in difetto di riscontro adeguato, chiedendo, in sostanza la conferma dell'abilitazione dei professionisti individuati dalla legge 12/1979 alla pubblicazione delle posizioni di lavoro in nome e per conto del datore di lavoro delegante. Analoga richiesta arriva dal segretario generale Ancal

(l'Associazione nazionale commercialisti area lavoro) Nicola Bellomo in rappresentanza dei 30mila commercialisti che si occupano di lavoro.

Fonti del ministero del Lavoro hanno però fatto sapere che non c'è alcuna differenza tra professionisti o tra ordini professionali. Per la pubblicazione delle offerte di lavoro attraverso il Siisl si applica il quadro normativo vigente. La pubblicazione di offerte di lavoro per conto di terzi costituisce, infatti, attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro riservata ai soggetti autorizzati e iscritti all'apposito Albo dal Dlgs 276/2003, attuativo della legge Biagi. La riserva prevista dalla legge, sottolineano le stesse fonti, rappresenta una garanzia di trasparenza ed è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, personalmente o in quanto delegati di un soggetto giuridico autorizzato.

Eventuali modifiche possono essere introdotte esclusivamente dal legislatore. Il principio vale indistintamente per tutti i professionisti e gli ordini professionali: il Ministero si limita ad applicare una disciplina vigente da oltre vent'anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA